2024/2103

1.8.2024

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2103 DELLA COMMISSIONE

**del 30 luglio 2024**

**relativa alla norma armonizzata per l'identificazione remota diretta degli aeromobili senza equipaggio elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione ([2]), un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, deve essere ritenuto conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell'allegato di tale regolamento delegato.

(2) Con decisione di esecuzione C(2020) 6148 della Commissione ([3]), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 ("richiesta").

(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 4709-002:2023 relativa ai requisiti per l'identificazione remota diretta applicabili ai sistemi aeromobili senza equipaggio e ai componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta.

(4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 4709-002:2023 sia conforme alla richiesta.

(5) Dato che la norma armonizzata EN 4709-002:2023 non copre adeguatamente i requisiti di cui all'allegato, parte 2, punto 12), lettera b), parte 3, punto 14), lettera b), parte 4, punto 9), lettera b) e parte 6, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda la capacità del segnale di identificazione remota diretta di essere ricevuto direttamente dai dispositivi mobili esistenti, il riferimento a tale norma dovrebbe essere pubblicato con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj).

([3]) "Commission Implementing Decision C (2020) 6148 of 11 September 2020 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation as regards unmanned aircraft systems intended to be operated in the "open" category of operations in support of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945".

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento della norma armonizzata per l'identificazione remota diretta dei sistemi aeromobili senza equipaggio elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 riportato nell'allegato della presente decisione è pubblicato con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO*

| N° | Riferimento della norma |
|---|---|
| 1 | EN 4709-002:2023.<br><br>Serie aerospaziale - Sistemi aeronautici senza pilota - Parte 002: Requisiti per l'identificazione remota diretta<br><br>**Limitazione:** la norma armonizzata EN 4709-002: 2023 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti di cui alla parte 2, punto 12), lettera b), alla parte 3, punto 14), lettera b), alla parte 4, punto 9), lettera b) e alla parte 6, punto 3) dell'allegato del regolamento (UE) 2019/945 secondo i quali la funzione di identificazione remota diretta deve diffondere il segnale in un modo «che ne consenta la ricezione direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione». |